SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 813)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti riunite 9ª (Lavori pubblici) e 10ª (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 giugno 1977 (V. *Stampato n.* **1198**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 luglio 1977

Limitazioni generali di velocità per i veicoli a motore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, limiti massimi generali di velocità.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocità massima o da ambedue, per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali.

I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

I limiti massimi di velocità saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali « auto + treno » ed « auto al seguito », con le modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

Limiti di velocità inferiori a quelli massimi generali saranno indicati mediante i prescritti segnali.

Art. 4.

I veicoli per i quali è prescritta una velocità massima inferiore ai limiti massimi generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, dovranno recare l'indicazione delle velocità consentite per mezzo di numeri indicati in modo ben visibile nella parte posteriore dei veicoli stessi.

Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive per categorie particolari di veicoli, imposte da provvedimenti o disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il comma ottavo dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di non oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 ».

Il comma nono dello stesso articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chiunque supera di oltre 10 chilometri-ora i limiti massimi di velocità consentiti è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 600.000 ».